



ALL. G

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI OSIMO

ANNO SCOLASTICO 2011/2012

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di tutti i prodotti alimentari di cui all'allegato D-E-H (elenco derrate e quantitativi presunti), la prestazione di consulenza tecnica operativa e la consulenza dietetica.

L'elenco ha carattere puramente indicativo, nel senso che le quantità ivi previste potranno variare in più o in meno, secondo il numero dei pasti che potranno essere confezionati.

E' compresa nell'appalto anche la fornitura di altri generi, di prezzo variabile o di scarsa entità sui quali si applicheranno i prezzi di cui al vs. listino, da depositare in caso di aggiudicazione, presso i nostri uffici.

La ns. società si riserva comunque, nel corso della fornitura, di valutare la convenienza ad acquistare presso la ditta assegnataria altri generi di vitto non previsti.

La ns. società, valutatane la convenienza economica, sulla base del listino fornito o dell'offerta formulata, si riserva di acquistare dalla ditta appaltatrice prodotti di corrente impiego alberghiero (materiale di pulizia vari) a basso costo ed elevati volumi di stoccaggio.

Art. 2 - QUANTITA' DELLA FORNITURA

In ogni lotto sono riportati i quantitativi presunti richiesti. Resta inteso che le quantità indicate sono puramente indicative e non costituiscono alcun obbligo di acquisto da parte della A.S.S.O. L'appaltatore sarà obbligato a somministrare tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere alla ns. società per cause ordinarie o straordinarie. I generi alimentari devono rispondere alle caratteristiche merceologiche dell'allegato H. E' fatto obbligo alla ditta di consegnare, su richiesta, derrate alimentari di qualsiasi genere che dovessero rendersi necessarie per l'attuazione di diete particolari e specificatamente richieste dai medici che seguono i bambini.

Tutti i quantitativi indicati nell'elenco delle derrate alimentari sono riportati in via presuntiva ed ai solo fini fiscali cosicché il fornitore non potrà pretendere indennizzi di sorta se all'atto pratico la fornitura risultasse di importo maggiore o minore, anche se le eventuali differenze in più o in meno eccedessero il quinto dell'obbligo.



E' in facoltà pure della società appaltante di provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di merce in deroga alle condizioni ed agli impegni contrattuali, in una proporzione però non superiore al 25% del previsto totale della fornitura.

Data,

Firma del legale rappresentante

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO

Le forniture del presente appalto si riferiscono all'anno scolastico 2011/2012, con decorrenza dalla stipula del contratto.

La Stazione appaltante si impegna a comunicare all'Impresa, con congruo anticipo, la data di inizio effettivo del servizio. In caso di particolare necessità e urgenza, l'Impresa, su richiesta della Stazione Appaltante, inizierà il servizio a intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa stesura del verbale inizio lavoro, senza pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Le quotazioni di tutte le derrate alimentari e di altri prodotti occorrenti al servizio di ristorazione, dovranno essere fisse ed invariate per tutta la durata contrattuale di fornitura.

Art. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Nello svolgimento del servizio di fornitura le ditte appaltatrici si attengono all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna delle derrate alimentari, ed in generale al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti nella su indicata materia ed in ogni altro ambito interessato dall'attività ricompresa nell'oggetto del presente appalto.

Il servizio viene svolto secondo calendario scolastico. Resta sospeso durante le vacanze di Natale e Pasqua e il mese di agosto. Per la seconda metà di giugno il servizio viene svolto per le scuole materne e per gli asili nido. Per il mese di luglio il servizio viene svolto per gli asili nido e, eventualmente, per i centri estivi.

L'ordinazione sarà inoltrata dal Responsabile del procedimento settimanalmente, per il fabbisogno della settimana successiva a mezzo telefax, telefono, E-Mail o direttamente on-line ove possibile.

Art. 5 – MODALITA' DI CONSEGNA

I generi alimentari appaltati dovranno essere forniti settimanalmente in un giorno concordato fra le parti necessariamente tra le 09:00 e le 10:30 del mattino. Le consegne verranno effettuate a cura e spese della ditta fornitrice franco magazzino compratore (ovvero franco-centro cottura), e il fornitore dovrà provvedere allo scarico della merce dalla sponda del mezzo e al suo trasporto dentro i locali del centro destinatario della fornitura.

Qualora si richiedessero prodotti comunque riferiti ai generi oggetto della presente fornitura non espressamente indicati nel capitolato, l'aggiudicatario sarà tenuto alla



relativa fornitura al prezzo risultante dal listino depositato presso i nostri uffici al momento dell'aggiudicazione .

Il fornitore avrà inoltre l'obbligo di fornire e trasportare i prodotti secondo la normativa vigente e nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP e di mantenere a temperatura ed in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di trasporto.

Le consegne dovranno avvenire nei magazzini in presenza di apposito incaricato del citato Servizio.

La Ditta aggiudicataria si impegna:

- a) alla fornitura e trasporto con personale dipendente e mezzi propri, che possiedono i requisiti previsti dalle normativa vigente (D.P.R. 327/80) dei generi alimentari, di materiali di pulizia (scope, saponi, detersivi, strofinacci, sacchi immondizie ecc);
- b) alla consegna all'ufficio competente dell'elenco dei prodotti forniti con l'indicazione della quantità e qualità;
- c) a curare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte del personale addetto al confezionamento, al trasporto ed alla consegna delle derrate. Il mezzo di trasporto ed i contenitori dovranno presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia.

La consegna dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità nei luoghi indicati. Nessun fatto potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi, salvo cause di forza maggiore. Qualora il fornitore non effettuasse, in tutto o in parte o ritardasse la somministrazione del genere da fornire, la A.S.S.O. senza obbligo di darne comunicazione, oltre ad applicare le penali previste dal presente capitolato, si riserva la facoltà di provvedere all'acquisto di quanto necessario, anche per qualità migliore ed a prezzo superiore a quello contrattuale addebitandolo al fornitore.

Art. 6 – DERRATE ALIMENTARI E CONTROLLO DEI PRODOTTI IN ARRIVO

Le materie prime in arrivo vengono controllate secondo quanto indicato nella procedura gestionale del Servizio di Ristorazione della società ASSO Srl sulla base dei protocolli previsti dal proprio piano di autocontrollo (Reg. CE n. 852/2004).

TUTTO DOVRA' CORRISPONDERE A QUANTO PREVISTO NELLE SCHEDE MERCEOLOGICHE (ALLEGATO H) RIGUARDO ALLE SPECIFICHE GENERALI PER LE DERRATE ALIMENTARI.

Le etichette dei prodotti dovranno riportare indicazioni il più possibile esaurienti ed in lingua italiana secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/1992 e succ. mod., nonché dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica. Le date di scadenza e/o termine minimo di conservazione devono essere ben leggibili su quei prodotti per i quali la normativa ne preveda l'indicazione.

Per i prodotti provenienti da agricoltura biologica e da allevamento biologico, l'etichettatura deve contenere la regolamentazione secondo quanto previsto dal Regolamento CE 834/2007 e Regolamento 889/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Non saranno accettati prodotti alimentari sfusi e posti provvisoriamente in involucri privi di etichetta. Il confezionamento delle derrate deve essere conforme ai parametri previsti dalle



disposizioni legislative vigenti; gli imballaggi ed i prodotti consegnati devono essere integri senza alterazioni manifeste.

Il collaudo dei prodotti potrà essere effettuato oltre che dai funzionari preposti al suddetto servizio, anche dal competente Servizio Sanitario della ASUR o da ditte specializzate nominate dalla stazione appaltante.

Il fornitore inoltre dovrà, ogni qual volta l'ente appaltante lo richiede, di mettere a conoscenza il proprio piano di autocontrollo (HACCP) per una maggiore garanzia dei propri requisiti igienici sanitari.

Le quantità riportate nei modelli per la compilazione dell'offerta economica sono puramente indicative, ben potendo la A.S.S.O. aumentarle, diminuirle o sopprimerle, in rapporto alle esigenze effettive, senza che la Ditta possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi e quindi, in caso di variazioni, la merce dovrà essere consegnata alle stesse condizioni.

Nel caso vengano riscontrate delle non conformità, cioè degli scostamenti quali-quantitativi rispetto a quanto richiesto (merce non corrispondente al capitolato e/o piano operativo, per marchio, pezzatura, modalità di confezionamento, etichettatura, freschezza ecc., quantità non corrispondente rispetto a quanto richiesto, merce mancante rispetto all'ordine), i responsabili del controllo, NON RITIRERANNO la merce e provvederanno alla compilazione dell'apposito modulo di rilevazione delle non conformità prevista che verrà tempestivamente comunicato per iscritto alla ditta assegnataria che dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione o integrazione della merce.

Gli incaricati del ritiro della merce, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare quelle merci che non rispondono alle caratteristiche stabilite dal capitolato allegato e così pure contestare differenze di peso o di quantità.

La società ASSO Srl farà pervenire all'appaltatore per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio se non preventivamente comunicati per iscritto: sarà inoltre tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi della A.S.S.O.. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Resta inteso che durante il periodo contrattuale la ditta fornitrice dovrà assumersi l'onere di fornire, ai prezzi di listino corrente o concordati, eventuali prodotti non menzionati negli elenchi allegati, che siano richiesti dalla A.S.S.O. allo scopo di apportare variazioni ai menù o per la realizzazione di particolari preparazioni culinarie. Nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto, uno o più prodotti biologici, richiesti dalla Stazione Appaltante o offerti dall'Impresa in sede di gara, non fossero disponibili sul mercato, essi saranno momentaneamente sostituiti da prodotti convenzionali. In tal caso l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo tassativo di comunicare immediatamente a mezzo fax o mail alla Stazione Appaltante l'elenco di prodotti di cui non è stato possibile approvvigionarsi nel determinato giorno.

Il prodotto convenzionale dovrà essere fatturato applicando una riduzione del 20% sul prezzo del corrispondente prodotto biologico.

L'evenienza di cui sopra nel corso dell'anno non deve verificarsi per più di tre volte.

A.S.S.O. - Azienda Servizi Sociali Osimana S.r.l.

cap. Soc. € 40.000 REA N. 169583 della C.C.I.A.A. di Ancona - Cod. Fisc. E Part. IVA 02208740429

sede legale: 60027 Osimo (AN)- P.za del Comune, n.1 - sede amministrativa: 60027 Osimo (AN)- Via C.Colombo, n.128

Telefono 071.7134102

Fax 071.7235325

e-mail: info@asso-osimo.it



Superato tale limite verranno applicate, per ogni ulteriore evenienza, le penali previste nel presente capitolato.

Art. 7 – SANZIONI PER IRREGOLARITA' NELLE FORNITURE

Nel caso in cui una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, il fornitore dovrà provvedere al ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate.

La società ASSO Srl potrà a suo esclusivo giudizio chiedere al fornitore altra quantità in sostituzione di quella rifiutata oppure provvedere direttamente da altro fornitore.

Qualora richiesto il fornitore dovrà prestarsi alla sostituzione della merce rifiutata, reintegrando altresì l'Amministrazione di ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione, nelle precise somme che risulteranno dalla nota di addebito dell'Amministrazione che si rivarrà o sull'importo dei pagamenti da eseguirsi o sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Qualora la società ASSO Srl provveda direttamente presso altro fornitore, la ditta aggiudicataria dovrà reintegrare la nostra società, nei modi di cui sopra, tanto della maggiore spesa derivante dall'approvvigionamento d'ufficio quanto di ogni altra spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione.

In entrambi i casi il fornitore dovrà ritirare la quantità di merce non ritenuta accettabile e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte della società ASSO Srl per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce potesse subire.

Qualora si verificano inadempienze nell'effettuare la fornitura, riguardo ai tempi ed alle modalità stabilite nel presente Capitolato, l'Amministrazione potrà, applicare delle penalità alle ditte aggiudicatricie in relazione alla diversa gravità della inottemperanza.

- € 100,00 per ogni mancata comunicazione di fornitura di prodotti tradizionali al posto di quelli richiesti o offerti come biologici;
- € 100,00 per ogni consegna di fornitura non rispondente all'ordinativo per quantità delle merci consegnate;
- € 100,00 nel caso in cui non vi sia rispondenza tra il peso netto delle derrate fornite ed il peso netto dichiarato nei documenti di trasporto;
- € 100,00 per ogni consegna tardiva o effettuata in orari e/o giorni diversi da quelli successivamente concordati con l'Amministrazione;
- € 150,00 per ogni consegna ove il confezionamento delle derrate non risulti conforme ai parametri stabiliti dal presente Capitolato ed alle disposizioni vigenti in materia;
- € 200,00 per consegna di prodotti con data di scadenza decaduta;
- € 300,00 in caso di mancato rispetto del termine di 5 giorni di preavviso per il caso di sciopero;
- € 500,00 per ogni mancata fornitura di prodotti biologici dopo che questa si è verificata in numero superiore a tre volte nel corso dell'anno;
- € 500,00 per la consegna di merce non rispondente ai requisiti igienico sanitari richiesti dal presente capitolato e dalla normativa vigente;
- da € 100,00 a € 500,00 per ogni altra infrazione alle norme previste dal presente Capitolato speciale d'appalto.



In caso, invece, venga contestata, senza che vi sia stata preventiva comunicazione, difformità in termini di qualità degli alimenti rispetto a quelli previsti nel presente capitolato nonché a quelli offerti in sede di gara in quanto da ciò è derivata l'attribuzione di un punteggio in base alla valutazione dell'offerta tecnica, verrà applicata una penalità del 5% dell'importo dell'appalto. Trattandosi di grave violazione degli obblighi contrattuali, il contratto potrà essere risolto a discrezione dell'Amministrazione appaltante, con esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore.

Qualsiasi ritardo od altra inadempienza dovranno essere comunque immediatamente contestate alla Ditta aggiudicataria a mezzo mail o fax del fornitore. Alla ditta è concesso un termine di gg. 10 per presentare le proprie controdeduzioni, trascorso inutilmente tale termine o qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide dall'Amministrazione, si procederà all'applicazione delle penali sopraindicate sempre a mezzo mail o fax.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali altre azioni di risarcimento che l'Amministrazione intendesse intraprendere nei confronti dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore sia stato sanzionato per quattro volte consecutive, oltre all'applicazione della quinta penalità l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'impresa aggiudicataria, oltre al risarcimento del danno ulteriore. L'amministrazione si riserva in ogni caso tale facoltà quando l'inadempienza sia ritenuta grave, a proprio insindacabile giudizio.

Si procede al recupero della penalità, da parte della A.S.S.O. srl, mediante ritenuta diretta sul primo pagamento utile, oppure mediante prelievo sulla cauzione depositata.

Art. 8 – PAGAMENTI

Il prezzo offerto deve ritenersi comprensivo di tutte le spese di trasporto, sosta, imballaggio e consegna presso i vari punti di refezione.

Il fornitore dovrà presentare: all'inizio di ogni mese le fatture relative alle forniture effettuate nel mese precedente attenendosi alle disposizioni di legge in vigore e trimestralmente il DURC.

Le fatture, debitamente vistate dal ns. personale addetto, saranno pagate a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura, fine mese.

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

Alle fatture dovrà essere allegata la documentazione relativa alla tipologia e alla quantità di prodotti biologici, DOP e IGP forniti.

Art. 9 – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo in base al quale sarà aggiudicato l'appalto rimarrà fermo per l'intera durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo, anche in presenza di accordi integrativi territoriali che, durante la vigenza contrattuale, comportino oneri aggiuntivi per le ditte aggiudicatarie.



Tuttavia, a scadenza annuale nel prosieguo dell'appalto, il prezzo sarà sottoposto a revisione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs n. 163/2006.

Art. 10 – RESPONSABILITA'

L'appaltatore sarà direttamente responsabile dei danni che comunque possano derivare alla A.S.S.O. srl o ai terzi, cose o persone, per i fatti connessi al servizio appaltato (compreso il rischio di forniture di derrate avariate o contaminate). La A.S.S.O. srl è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente delle ditte aggiudicatrici durante l'esecuzione della fornitura anche presso i luoghi di consegna indicati all'art. 6 convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 11 – CAUZIONE

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, deve costituire all'atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA.

Detto deposito potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicurative autorizzate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 113 D. Lgs. N. 163/2006).

Il deposito cauzionale dovrà essere fatto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Tale deposito dovrà restare vincolato fino al termine dello svolgimento del servizio.

In caso di costituzione di deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria o assicurativa, dovranno essere inserite nel testo del documento comprovante il deposito cauzionale, le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o l'assicurazione:

- in caso di escussione della polizza, si obbligano a pagare a semplice richiesta della A.S.S.O. srl, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, senza che possa essere eccepita dal fidejussore alcuna riserva o eccezione anche in caso di opposizione del debitore o di terzi aventi causa o di pendenza di contenzioso, e ciò in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1945 del Codice Civile;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e a qualsiasi eccezione nei confronti di detta richiesta di pagamento e ciò anche in deroga all'art. 1945;
- rinuncia al termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
- non potrà opporre all'ente garantito l'eventuale mancato pagamento delle rate di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale.

La cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle somme che la A.S.S.O. dovesse eventualmente spendere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.



Resta salvo, per la A.S.S.O., l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma dovesse risultare insufficiente.

Nel caso in cui la A.S.S.O. durante l'esecuzione del contratto si avvalga, in tutto o in parte, della cauzione l'appaltatore è obbligato a reintegrarla. In caso di mancato reintegro la cauzione potrà essere ricostituita d'ufficio, a spese dell'appaltatore, mediante prelievo dell'importo occorrente dal corrispettivo di appalto, previo avviso scritto da comunicare alla ditta. La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 12 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'Impresa risultata aggiudicataria non intenda accettare l'incarico non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione versata. La Stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento degli eventuali danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Art. 13 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'appaltatore;
- c) mancata osservanza del divieto di subappalto;
- d) inosservanza delle norme igienico-sanitarie previste per legge;
- e) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- g) interruzione non motivata del servizio;
- h) nell'ipotesi in cui il fornitore abbia commesso tre infrazioni che comportino l'applicazione di penali;
- i) è comunque facoltà della società ASSO Srl di dichiarare risolto, a suo insindacabile e motivato giudizio, il contratto di fornitura senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della ns. società in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva

Qualora la società ASSO Srl intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'appaltatore, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dalla ns.



società in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

In ogni caso per somme dovute all'appaltatore sarà applicabile l'art. 1241 c.c. sugli importi che gli fossero dovuti dalla società ASSO Srl per somministrazione o per qualsiasi causa.

Art. 14 – OSSERVANZA NORME DI LEGGE E DISPOSIZIONI

Per quanto riguarda la normativa antimafia si osserveranno le disposizioni contenute nel D.Lgs. 8.8.94 n. 490.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale.

Art. 15 – SUBAPPALTO O CESSIONE DELL'IMPRESA

E' vietata sotto pena di rescissione "de iure" del contratto la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale di quanto oggetto del presente Capitolato.

Art. 16 – LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE – CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE

In caso di liquidazione o di scioglimento della Ditta appaltatrice, o di cambiamento della ragione sociale, l'Amministrazione avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante così come ad essa Amministrazione piacerà di decidere.

Art. 17 – FALLIMENTO O DECESSO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto si riterrà sciolto ai sensi dell'art.81 del R.D.16.3.1942 n. 267.

Ove il curatore del fallimento dichiarasse di voler subentrare al contratto di appalto, l'Ente appaltante si riserva il diritto di accettare o meno la proposta.

In caso di morte dell'appaltatore, gli eredi sono tenuti all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal "de cuius" in via fra loro solidale.

L'Amministratore dell'Ente appaltante può invece recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, oltre l'ipotesi contemplata dall'art. 1674 C.C.

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario risolve "ipso Jure" il rapporto dalla data della dichiarazione prevista dall'art.484 C.C.

Art. 18 – CONTROVERSIE

L'appaltatore non potrà sospendere le forniture né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che la società ASSO Srl darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.



Qualsiasi azione giudiziaria viene dalle parti ritenuta improponibile e, se proposta, improcedibile qualora al momento dell'instaurazione del giudizio l'appaltatore fosse, anche in parte, inadempiente agli obblighi del contratto.

Per ogni controversia il Foro territoriale competente, in via esclusiva ed inderogabile, è il Tribunale di Ancona.

Art. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La suddetta ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ancona, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20 – NORME FINALI

Le presenti norme, unitamente alle condizioni speciali segnate in contratto, sono fra loro univoche correlative e corrispettive, e formano parte sostanziale del contratto.

Per quanto non è previsto da questo Capitolato si fa espresso richiamo - in quanto applicabili - a tutte le disposizioni di Legge e di Regolamenti in vigore.